

STATUTO ASSOCIAZIONE "CECCHINI CUORE" onlus

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita una associazione denominata "Cecchini Cuore" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

Essa opera ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Calci (Pi) via Zamenhof n. 25 . Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove, purché in Italia.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede in un Comune diverso, invece, comporta modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Finalità

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, assistenza sanitaria e ricerca scientifica.

Scopo dell'associazione è di promuovere, coordinare, ideare e realizzare ogni tipo di iniziativa per combattere le malattie coronariche, gli arresti cardiaci improvvisi, far conoscere, potenziare e valorizzare lo svolgimento di attività nel settore della prevenzione sanitaria sulla cardioprotezione agendo anche sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni e comunità locali, ambulatori medici, scuole, con riguardo agli eventi di morte improvvisa per arresto cardiaco, anche mediante contributi alla ricerca scientifica degli istituti specializzati in aritmie cardiache di origine genetica;

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, promuovere anche attività di carattere culturale quali convegni, presentazioni librerie, manifestazioni pubbliche, mostre, spettacoli teatrali e musicali, concerti, proiezioni audiovisive; produrre, gestire e commercializzare opere giornalistiche, librerie e periodici. Predisposizione di progetti concreti, anche attraverso la raccolta di fondi - sia pubblici che privati - volti alla realizzazione degli scopi suddetti quali, ad esempio, promuovere, sia direttamente che indirettamente l'installazione di defibrillatori automatici nei luoghi pubblici, nonché l'addestramento del personale all'uso, dato che,

in casi di arresto cardiaco improvviso, solo la tempestività dei soccorsi può salvare la vita.

Promuovere iniziative di raccolta firme o petizioni per proporre modifiche legislative o favorire la promulgazione di nuove iniziative legislative.

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro ed esercitino attività analoghe a quelle dell'associazione medesima e ne condividano l'orientamento e le finalità.

I progetti per l'attuazione dello scopo sociale sono di esclusivo utilizzo e proprietà dell'Associazione e possono essere diffusi e condivisi da altre organizzazioni, enti, società, persone fisiche o giuridiche previa autorizzazione scritta.

L'Associazione, fondata sul volontariato, si basa in modo determinante e prevalente sulle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Dette prestazioni non ricevono alcuna retribuzione se non nella misura del rimborso delle spese sostenute.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti necessari al suo funzionamento o al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta dalla Associazione stessa.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Art. 3 Regolamento

L'assemblea delibera, su proposta del consiglio direttivo, l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 – Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi (quote sociali annuali) dei soci;
- contributi dei soci;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli soci verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – diritti e doveri

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Revisore unico dei conti.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli soci.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Revisore unico;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli interessati, e dovrà contenere l'ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Comitato Direttivo non possono essere portatori di deleghe e non possono esprimere il loro voto sul bilancio consuntivo.

Art. 10 – Amministrazione

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a cinque membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante mezzi idonei tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli interessati, e dovrà contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Poteri del Consiglio Direttivo:

In particolare:

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione con altri Enti o persone fisiche;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.
- Determina le quote sociali e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
- Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
- Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Comitato Direttivo dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 12 - Revisore unico dei conti

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore esterno scelto possibilmente tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

In particolare il Revisore Contabile:

- Verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

- Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- Esprime con una apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la Sede sociale.

Il Revisore Contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. E' rileggibile.

Il Revisore Unico partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 15 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.